

N. R.G. 27396/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Ottava Sezione Civile CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27396/2019

tra

████████████████████  
████████████████████

ATTORE/I

e

████████████████████ VIA ██████████ 1

CONVENUTO/I

Oggi **1 febbraio 2021** ad ore 10,30 innanzi al dott. Maurizia Giusta, sono comparsi:

Per ████████████████████ l'avv. ████████████████████

Per ████████████████████ l'avv. ████████████████████

Per ████████████████████ l'avv. ████████████████████

I procuratori delle parti richiamano le rispettive conclusioni, istanze e difese in atti; parte convenuta dichiara di voler adire il procedimento di mediazione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex artt.* 447 bis, 429 c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Maurizia Giusta





riferite a diverse componenti della somma stessa; facevano rilevare di aver eseguito in data 14 maggio 2019 il pagamento del canone mensile di febbraio 2019 e di non aver ricevuto la restituzione della somma di € 700,00 versata a titolo di deposito cauzionale.

I ricorrenti chiedevano, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento del locatore ex art.1575 n.2 e 1576 C.C. e la condanna al risarcimento del danno e alla riduzione del canone nella misura del 20% per l'esistenza di vizi rilevanti ex a rt.1578 C.C. che diminuivano in modo apprezzabile l'idoneità dell'immobile all'uso pattuito (muffa alle pareti e sgretolamento dell'intonaco su pareti esterne e interne); chiedevano altresì la determinazione dell'effettivo importo di dare ed avere derivante dal rapporto intercorso tra le parti, previa compensazione delle somme pagate in eccesso dai conduttori ed eventuali debiti accertati a loro carico.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.

Osserva il Giudice che nelle note scritte depositate entro i termini assegnati la difesa di parte ricorrente ha eccepito l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria da [REDACTED] e ha chiesto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 8914/2019.

L'eccezione è fondata per le considerazioni che seguono.

All'udienza del 17 febbraio 2020 il Giudice assegnava alle parti termine di giorni quindici per instaurare il procedimento di mediazione.

Dalle produzioni offerte dai ricorrenti si evince che i ricorrenti instauravano la procedura di mediazione n. 231/2020 presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino e che [REDACTED] creditore opposto, dichiarava per il tramite del proprio legale con due comunicazioni via Pec del 3 giugno 2020 e del 9 giugno 2020 inviate al mediatore di non voler partecipare al procedimento (doc. 20 att., verbale procedura mediazione n. 231/2020).



Nella descritta situazione, deve trovare applicazione il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione e confermato con la sentenza a Sezioni Unite n. 19596/2020 secondo cui: "*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*".

Nel caso di specie, in conformità a tale orientamento, avuto riguardo alla circostanza che il [REDACTED] non si è attivato per promuovere la procedura di mediazione e neppure ha partecipato a quella introdotta dai conduttori, la domanda azionata dal locatore [REDACTED] per mezzo di procedura ingiuntiva deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo n. 8914/2019 del Tribunale di Torino va revocato, con conseguente effetto restitutorio ai ricorrenti delle somme corrisposte in forza di procedura esecutiva.

Discende dalle considerazioni svolte che la presente controversia deve essere decisa come da dispositivo.

Il convenuto soccombenti deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dichiara improcedibile la domanda azionata dal locatore [REDACTED] per mezzo di procedura ingiuntiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 8914/2019 del Tribunale di Torino ;

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano ai sensi del D.M. n.55/2014 in € 1.500,00 per compensi di avvocato (di cui € 400,00 per



fase di studio, € 400,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase decisoria) , oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Sentenza resa *ex* articoli 447 bis e 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 1 febbraio 2021

Il Giudice  
dott. Maurizia Giusta

